



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

“SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI”

N. 930

DEL 27/12/2021

OGGETTO

ID20SER005 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALBERGHIERI ESSENZIALI PER LA STRUTTURA DI ISOLAMENTO DI MUGGIA. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SINO AL 31.03.2022.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Elena Pitton

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PREMESSO che

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha ravvisato sin dall'inizio dell'emergenza la necessità di individuare nell'ambito del proprio territorio apposite strutture in cui porre in isolamento soggetti posti in quarantena dalla competente autorità sanitaria, nei confronti dei quali non fosse stato disposto il ricovero ospedaliero ma per altro verso comunque impossibilitati a trascorrere tale periodo al proprio domicilio;
- il competente Assessorato alla salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, con delega alla protezione civile, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, nonché del Comitato Operativo per l'emergenza Covid-19 istituito presso la Protezione Civile regionale, ha al fine di cui sopra identificato e successivamente reso nota a tal scopo l'individuazione dei seguenti tre siti:
 - a) strutture bungalow presso Base logistica dell'Esercito, site in Muggia località Lazzareto (TS) – posti letto previsti 32;
 - b) palazzina per alloggi del personale dell'Aeronautica Militare - Zona Logistica - 2 Stormo, sita in Pasian di Prato Via Campoformido n. 135 (UD) – posti letto previsti 35;
 - c) foresteria del Castello di Tricesimo (Santuario della Madonna Missionaria), sita in Tricesimo Via del Castello, 28 (UD) – posti letto previsti 28;
- la gestione delle suddette strutture, in ragione delle attività e delle prestazioni in esse svolte e garantite, è stata affidata alle Aziende sanitarie sul cui territorio di appartenenza insistono le strutture medesime, e cioè ASUGI per quella di cui alla lett. a), e ASUFC per quelle di cui alle lett. b) e c);
- tutte le strutture di isolamento di cui sopra risultavano, all'atto della loro individuazione da parte della Regione FVG, non utilizzate da parte dei rispettivi Enti proprietari, ed è sorta pertanto l'esigenza di dotarle dei servizi minimi alberghieri indispensabili alla loro fruizione, così come di seguito elencati:
 - ✓ servizio di pulizie e sanificazione di tipo straordinario, preventivamente all'entrata degli utenti;
 - ✓ servizio di pulizie e sanificazione di tipo ordinario, a regime;

- ✓ servizio di lavanolo, per la fornitura a noleggio e il lavaggio di materassi, guanciali, biancheria e coperte per letto, asciugamani, divise per personale;
- ✓ servizio di ristorazione per gli utenti e servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti direttamente impegnati nella gestione della struttura;
- ✓ servizio di smaltimento rifiuti speciali sanitari.

VISTI

- l'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 recante i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e segnatamente l'art. 1, ove si dispone che per fronteggiare l'emergenza in questione, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi tra gli altri di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 2 dell'OCDPC di cui sopra, nella quale si dispone che tra gli interventi finalizzati, la cui realizzazione è coordinata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti attuatori, vi è il ripristino o il potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento della specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale del 22 febbraio 2020 recante la nomina del Soggetto attuatore per la Regione Friuli Venezia Giulia, individuato nella persona del Presidente della medesima Regione;
- il Decreto del Soggetto attuatore per la regione FVG DCR/2/SA13/2020 (recepito da ARCS per presa d'atto con decreto del Direttore Generale n.91 dell'8 aprile 2020), con il quale in considerazione dell'assetto del SSR FVG come delineato dalla L.R. n.27/2018, si dispone che per l'espletamento degli interventi di cui all'ordinanza n.630/2020 e successive, il Presidente stesso, quale Soggetto attuatore, operi attraverso la Protezione civile regionale e attraverso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute e che a questi due ultimi Enti sia consentito, tra l'altro, il ricorso, in relazione al periodo di vigenza dello stato di emergenza nazionale, e ove ne ricorrano i presupposti, alle deroghe previste in materia di contratti pubblici finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi indispensabili alle Aziende del SSR per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;

- la Comunicazione della Commissione europea (2020/c 108 i/01) recante gli orientamenti della Commissione stessa sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19, nonché la Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 che conferma la validità ed applicabilità degli indirizzi espressi nella succitata Comunicazione;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito nella L. n. 29 del 12 marzo 2021, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 30.04.2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 c.d. "D.L. Riaperture" recante misure urgenti per la graduale riapertura delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid – 19, convertito nella L. 87 del 17 giugno 2021, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza sino al 31.07.2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito nella L. 126/2021, il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid – 19, dispone all'art. 1 la proroga dello stato d'emergenza sino al 31 dicembre 2021;
- il Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021, il quale, in considerazione del protrarsi dell'emergenza pandemica, ha prorogato lo stato d'emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'infezione da Covid-19 sino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATA

- la determinazione del Responsabile "Sc approvvigionamenti e acquisti on demand" n. 360 del 08.05.2020 con la quale, ai fini di fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19, sono stati affidati i servizi in questione in favore di ASUGI e ASUFC per le strutture di isolamento territoriale di Muggia, Pasion di Patro e Tricesimo nelle modalità di seguito riportate:
SERVIZI ITALIA SPA per il servizio di lavanolo, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 11SER017 in favore, fra gli altri, di ASUFC, nonché affidatario di autonoma procedura ASUGI;
ECOERIDANIA SPA per il servizio di smaltimento rifiuti speciali, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER300.2 in favore di tutti gli Enti del SSR;
SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA per il servizio di ristorazione, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 09SE075 in favore, tra gli altri, di ASUFC;
RTI MARKAS-MINERVA-IDEALSERVICE per il servizio di pulizie straordinarie e ordinarie, in estensione del contratto stipulato in esito alla procedura 10SER250 in favore, tra gli altri, di ASUFC;

- la determinazione del Responsabile "Sc acquisizione beni e servizi" n. 1092 del 28.12.2020 con la quale, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, così come previsto dal Decreto Legge nr. 125/2020 convertito nella L. 27/2020, è stata disposta la prosecuzione dei contratti d'appalto per l'affidamento dei servizi minimi essenziali per le strutture di isolamento territoriale di Muggia e Pasion di Prato, nonché il trasferimento dei servizi dal sito di contenimento e quarantena di Muggia dalla base logistica dell'esercito in località Lazzaretto all'Hotel Park;
- la determinazione del Responsabile "Sc acquisizione beni e servizi" n. 92 del 04.02.2021 con la quale, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, così come previsto dal Decreto Legge nr. 2/2021, è stata disposta la prosecuzione dei contratti d'appalto per l'affidamento dei servizi minimi essenziali per le strutture di isolamento territoriale di Muggia e Pasion di Prato sino al 30.04.2021;
- la determinazione del Responsabile "Sc acquisizione beni e servizi" n. 359 del 14.05.2021 con la quale, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, così come previsto dal Decreto Legge nr. 52/2021, è stata disposta la prosecuzione dei contratti d'appalto per l'affidamento dei servizi minimi essenziali per la struttura di isolamento territoriale di Muggia sino al 31.07.2021;
- le determinazioni del Responsabile "Sc acquisizione beni e servizi" n. 583 del 28.07.2021 e n. 755 del 19.10.2021 con le quali, a seguito del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, così come previsto dal il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito nella L. 126/2021, e la conseguente necessità di garantire le prestazioni di cui trattasi, è stata disposta la prosecuzione del contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi minimi essenziali per la struttura di isolamento territoriale di Muggia rispettivamente sino al 31.10.2021 e fino al 31.12.2021;

PRESO ATTO della necessità, stante il protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 come disposto dal D.L. del 24 dicembre 2021, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all'OCDPC n.630/2020 e s.m.i. e le indicazioni giunte dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art.63 comma 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 così come modificato dalla L. 120/2020 e s.m.i., di garantire la prosecuzione dei servizi meglio sopra individuati presso la struttura di Muggia (TS) alle medesime condizioni economiche e contrattuali con gli operatori economici già affidatari, sino al 31.03.2022;

DATO ATTO che tutti gli OE sopra citati hanno tutti manifestato la propria disponibilità, a garantire i servizi occorrenti, nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione, e quindi la propria disponibilità

alla prosecuzione dei contratti di cui sopra, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;

DATO ATTO che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno sostenute da ARCS, fermo restando il conguaglio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei finanziamenti devoluti per fronteggiare la situazione d'emergenza da epidemia COVID-19;

ACQUISITI ai fini del perfezionamento dell'iter i CIG di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A.1);

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto;

DATO ATTO altresì che l'Azienda del SSR interessata provvederà:

- a) alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, cui spetterà il rilascio del certificato di regolare esecuzione contrattuale;
- b) a redigere, se del caso, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali DUVRI;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la L. n. 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di disporre**, stante il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, così come previsto dal Decreto Legge nr. 221/2021, e come da espressa richiesta dell'Azienda Sanitaria interessata, la prosecuzione dei servizi alberghieri minimi essenziali presso la struttura di isolamento territoriale di Muggia (TS) per l'emergenza Covid-19, con le attuali ditte appaltatrici, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore, come dettagliato nel prospetto allegato alla presente determinazione, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A.1) fino al 31.03.2022;
- 2) **di dare atto** che le spese derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno sostenute da ARCS, fermo restando il conguaglio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia,

nell'ambito dei finanziamenti devoluti per fronteggiare la situazione d'emergenza da epidemia COVID-19;

- 3) **di comunicare** il presente provvedimento ad ASU GI ed agli operatori economici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dirigente responsabile
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Elena Pitton
firmato digitalmente

Elenco allegati:

| | |
|---|------------------|
| 1 | Allegato A.1.pdf |
|---|------------------|